

possibilità dell'accretazione dell'intervento a garanzia del Ministero dei LL. PP., al quale si è finì sopra accennato.

In merito a tale intervento a garanzia dell'operazione, l'A.N.A.S. ha asserito di non ritenerlo né necessario, né giustificato, avuto riguardo alla legge 21 maggio 1955, n. 463 (che prevede la concessione di mutui all'A.N.A.S. per la costruzione di autostrade) dove è stabilito che le rate di ammontamento di tali mutui saranno iscritte con separata imputazione nel bilancio passivo dell'A.N.A.S. e specificatamente ricolate a favore dell'Istituto mutuante.

L'A.N.A.S. ha fatto inoltre presente che l'intervento del Ministero dei LL. PP., nella analoga operazione a suo tempo stipulata fra la cessata A.F.S.S. e l'I.N.F., appariva giustificato dalla diversa situazione allora esistente, dato che quasi tutte le asseguazioni all'azienda erano stanziate sul bilancio del detto Ministero, mentre oggi esse affluiscono direttamente alla entrata di parte ordinaria del bilancio della stessa A.N.A.S. -